

Fatto

-1- Con sentenza del Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, del 21 dicembre 2010, B.F. , C.G.M. e Be.Va. sono stati ritenuti colpevoli del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di Ca.Ma. , dipendente della ditta "FrejusScarl", e condannati, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante e concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, alla pena di sei mesi di reclusione ciascuno.

1.1) Era accaduto che, nel corso di lavori eseguiti nel tunnel ferroviario del (...), ove erano in corso opere dirette all'abbassamento della massicciata ed alla ricostruzione dei binari, Ca.Ma. , utilizzando la chiave di accesso lasciata appesa ad una catenella posta in un quadro elettrico, era entrato nella cabina contenente il trasformatore di corrente elettrica che alimentava una fresatrice, rimanendo folgorato a seguito di contatto del corpo, specificamente del gomito sinistro, con uno dei conduttori di tensione presenti all'interno della cabina.

1.2) Sul luogo dell'incidente si trovavano diversi macchinari, tra i quali un'apparecchiatura di scavo costituita da una fresa e dal suo carro tecnologico gommato sul quale era montata una cabina adibita ad officina ed un modulo suddiviso in due scomparti, di cui uno centrale, nel quale si è verificato l'infortunio, contenente il trasformatore, ed un altro all'interno del quale si trovavano i pannelli con gli interruttori di controllo elettrico.

1.3) Secondo quanto emerso in sede di indagini e di accertamenti tecnici, nel progetto del carro tecnologico in questione era prevista la procedura di attivazione e disattivazione dell'alimentazione elettrica della predetta cabina, che consisteva in una serie di operazioni da eseguire con una precisa sequenza, in modo da non consentire a nessuno l'ingresso nella cella senza che fosse preventivamente disattivata l'alimentazione del trasformatore. Era anche previsto che l'esecuzione di tali operazioni nella corretta sequenza fosse assicurata da un sistema di interblocco tra l'apertura della porta della cabina trasformatore e la disattivazione dell'impianto, mediante l'impiego di chiavi inanellate tra loro. In particolare, la chiave del lucchetto della porta del trasformatore era disponibile solo dopo la messa in sicurezza (mediante disattivazione e messa a terra) dell'impianto di MT; infatti, tale chiave doveva essere inanellata con la chiave del selezionatore di terra, la quale poteva essere estratta solo dopo la disattivazione dell'impianto.

Secondo tale sistema, dunque, la porta del trasformatore avrebbe potuto essere aperta solo dopo che fosse stata eseguita la completa sequenza delle operazioni di attivazione o disattivazione, il cui mancato rispetto avrebbe impedito l'accesso alla cabina.

È stato accertato, altresì, che al momento dell'infortunio non era attivo il sistema di sicurezza rappresentato dall'interblocco delle chiavi della cella trasformatore e di quelle di disattivazione dell'impianto mediante l'inanellamento tra le stesse. In realtà, le chiavi dei sezionatori di terra e di linea all'interno della cella quadri erano libere ed inserite nelle rispettive serrature, quindi non inanellate tra loro né con la chiave della cella trasformatore, affidata in custodia a Be.Va. , rinvenuta, in prossimità dell'apertura della cella, dal Ca. , che l'ha utilizzata per accedervi.

1.4) Dell'infortunio sono stati ritenuti responsabili il B. , quale datore di lavoro (delegato) del lavoratore infortunato e direttore tecnico e di cantiere della "FrejusScarl", con delega espressa, conferita con procura speciale, in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di prevenzione antinfortunistica, il C. , nella qualità di coordinatore in materia di sicurezza in fase di esecuzione dell'opera, ed il Be. , operaio elettricista al quale era stata affidata la custodia delle chiavi della

cabina.

-2- Su appello proposto dagli imputati, la Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 4 marzo 2013, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha sostituito la pena inflitta al B. ed al C. con la corrispondente pena pecuniaria, dichiarata tuttavia condonata, con revoca della sospensione condizionale concessa dal primo giudice e con conferma nel resto.

La corte territoriale ha quindi ribadito la responsabilità degli imputati, rilevando, anzitutto, l'insufficienza del piano operativo di sicurezza, che conteneva scarse e generiche osservazioni sul punto di interesse, poiché non prestava specifica attenzione alle procedure previste per l'accesso alla cabina elettrica di alimentazione (peraltro ingombra di vario materiale) e per la messa in servizio e messa fuori servizio delle apparecchiature della stessa; procedure che avrebbero dovuto essere predisposte, attuate e comunicate al personale. In punto di formazione ed informazione dello stesso personale, la corte ha rilevato che nessuna indicazione era stata prevista per i lavoratori, né avvertimenti di sorta, ad eccezione di un piccolo simbolo apposto sulla porta della cabina, ritenuto insufficiente rispetto al rischio che comportava la presenza di un trasformatore come quello presente in cantiere, non accompagnata da un esplicito riferimento al rischio di morte per elettrocuzione.

Addebiti contestati al B. in punto di redazione del piano operativo di sicurezza, ed al C. in punto di mancata verifica dell'idoneità dello stesso.

È stato altresì contestato che al momento dell'incidente non era attivo il sistema di sicurezza rappresentato dall'interblocco delle chiavi della cella trasformatore e di quelle di disattivazione dell'impianto. Dette chiavi, infatti, come già sopra rilevato, erano libere ed inserite nelle rispettive serrature.

Il Be. è stato riconosciuto responsabile dell'infortunio per avere lo stesso lasciato incustodite, appese ad un quadro elettrico, le chiavi di accesso alla cabina, e quindi a disposizione di chiunque, anche di persone non abilitate ad accedervi, come il Ca. .

-3- Avverso detta sentenza, propongono ricorso B.F. e C.G. .

3.A - Il B. deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Sostiene il ricorrente che la corte territoriale non avrebbe esaminato i motivi d'appello, laddove era stata contestata l'affermazione del primo giudice secondo cui l'imputato non aveva adeguatamente considerato nel POS i rischi di accesso alla cabina in presenza di parti in tensione e di avere omesso di prevedere e di adottare le necessarie misure di sicurezza. In realtà, si sostiene nel ricorso, nel POS era stata indicata una procedura di accesso ed era stato individuato il responsabile della stessa, legittimato a detenere e conservare le chiavi che permettevano di accedere alla cella trasformatore; la procedura di attivazione e disattivazione era, seppur in termini sintetici, indicata nel piano. La corte territoriale avrebbe fatto un laconico riferimento alla inadeguatezza del piano, senza analizzarne i contenuti e senza spiegare le ragioni del giudizio di inadeguatezza espresso, e nulla avrebbe osservato con riguardo al rapporto causale tra la ritenuta inadeguatezza e l'evento determinatosi. Analoghe censure sono state proposte con riferimento ai profili di colpa concernenti la formazione e l'informazione del personale, laddove era stato osservato nei motivi d'appello che sia il Be. che il c. avevano esperienza e formazione adeguate; mentre in punto di informazione, non trattate in motivazione, erano state richiamate nell'atto di appello le dichiarazioni rese dai lavoratori, in particolare dai testi D. e c. .

3.B - Il C. deduce:

a) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove la corte territoriale ha ritenuto sussistente, nei confronti dell'imputato, un profilo di colpa per omesso controllo dell'idoneità del POS. Sostiene il ricorrente che in detto piano erano state fornite precise indicazioni, atte ad impedire qualsiasi contatto degli operanti con le parti in tensione. D'altra parte, ha ancora osservato il ricorrente, l'apparecchiatura in questione era stata fornita accompagnata da copiosa documentazione tecnica, compresa quella concernente la procedura di attivazione e disattivazione delle apparecchiature della cabina elettrica;

b) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di individuazione, nei confronti del

ricorrente, di ulteriori profili di colpa, quali quello della omessa custodia delle chiavi, senza considerare che al coordinatore è attribuito un compito di alta vigilanza, tra i quali non può rientrare il controllo delle modalità di custodia delle chiavi in questione da parte dei lavoratori, avendo il coordinatore rapporti con le imprese, non certo con gli operai;

c) Vizio di motivazione in punto di sussistenza del nesso causale, laddove la corte territoriale, dopo avere riconosciuto la responsabilità dell'elettricista per non avere adeguatamente custodito la chiave della cabina, ha poi attribuito la responsabilità dell'incidente alla mancata previsione, nel POS, di precise regole.

Diritto

- 1 - I ricorsi sono infondati, ai limiti dell'inammissibilità.

Ambedue i ricorrenti denunciano vizi di motivazione, sotto vari profili, della sentenza impugnata. Orbene, occorre rilevare che, in tema di vizio motivazionale, questa Corte ha costantemente affermato che il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, valutabile in sede di legittimità, sussiste allorché il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motiva, ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, sia tale da non evidenziare l'iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata. È stato, altresì, affermato che il vizio è presente anche nell'ipotesi in cui dal testo della motivazione emergano illogicità o contraddizioni di tale evidenza da rivelare una totale estraneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale prescelta.

L'indagine di legittimità sulla motivazione affidata a questa Corte è quindi volta solo ad accertare se gli elementi probatori utilizzati dal giudice del merito siano stati compiutamente valutati secondo le regole della logica, attraverso un iter argomentativo congruo ed adeguato, idoneo a giustificare la decisione adottata; rimanendo estraneo ai poteri del giudice di legittimità un intervento volto ad offrire una diversa interpretazione delle prove o una revisione dell'analisi ricostruttiva dei fatti. Tanto premesso, osserva la Corte che, nel caso di specie, le censure mosse dai ricorrenti, che in generale ripropongono questioni in punto di fatto, peraltro già poste all'attenzione dei giudici del merito, si rivelano del tutto infondate, inesistenti essendo, in realtà, i pretesi vizi motivazionali della sentenza impugnata che, viceversa, presenta una struttura argomentativa adeguata e coerente sotto il profilo logico.

Riprendendo le linee propositive tracciate dal primo giudice a sostegno della propria decisione, i giudici del gravame hanno esaminato le tematiche essenziali della vicenda sottoposta al loro giudizio e, dopo avere ricostruito i fatti, hanno adeguatamente motivato le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni ed osservazioni difensive.

Essi hanno dunque ribadito, in piena sintonia con le emergenze probatorie in atti, la responsabilità di ambedue gli imputati, radicata su un'organica e corretta valutazione di tali emergenze.

In particolare:

1.A - Per quanto riguarda B.F. , deve anzitutto osservarsi che la normativa che attiene al delicato tema della sicurezza del lavoro, in particolare nell'ambito di attività svolte in un cantiere edile, individua diverse posizioni garanzia, la principale delle quali certamente riguarda il datore di lavoro, che organizza e gestisce l'esecuzione dell'opera, e sul quale anzitutto grava l'obbligo di intervenire, attraverso l'adozione di adeguate misure di protezione e prevenzione, affinché l'attività dei dipendenti si svolga in sicurezza e sia garantita l'incolumità fisica e la salute degli stessi.

È noto che tra i principali compiti che la legge gli affida vi è quello di redigere il piano operativo di sicurezza, attraverso il quale egli, dopo un'approfondita valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con riferimento alla natura dell'attività aziendale, deve elaborare e predisporre adeguate misure di prevenzione e protezione, idonee a garantire la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti.

Più specificamente, per quanto oggi interessa, il B. era tenuto a procedere ad un'attenta valutazione

dei rischi connessi con la presenza della cella trasformatore e con la possibilità di accessi all'interno della stessa, in presenza di parti in tensione, e quindi ad adottare le procedure più idonee al fine di garantire che tali accessi fossero limitati al personale autorizzato, ed in condizioni di sicurezza, e fossero impediti alle persone non autorizzate.

Orbene, proprio con riguardo all'elaborazione del piano operativo di sicurezza, i giudici del merito hanno individuato, sulla base di quanto emerso in atti, precisi profili di colpa a carico dell'imputato, sia generici (negligenza, imprudenza e imperizia), che specifici, con riferimento al disposto dell'art. 4 co. 2 del d.lgs n. 626/94 (trasfuso nel T.U. per la sicurezza e il lavoro), in relazione alla sommaria valutazione, in detto piano, dei rischi specifici connessi con la presenza della cabina elettrica, nonché alla generica individuazione delle procedure di accesso e delle misure preventive e di sicurezza da adottare.

Non hanno omesso gli stessi giudici di esaminare le difese dell'imputato, che ha sostenuto che il piano operativo doveva ritenersi completo ed esauriente sotto tutti i possibili aspetti; essi, tuttavia, dopo avere compiutamente esaminato i contenuti del POS redatto dall'imputato, hanno concordemente tratto la convinzione della sommarietà, genericità ed insufficienza dello stesso a fronte della condizione di evidente pericolo che nasceva già dalla sola presenza della cabina, che imponeva specifiche valutazioni, appropriate procedure di accesso e la previsione di idonee misure di prevenzione e sicurezza.

In particolare, hanno rilevato i giudici del merito, proprio a causa della inadeguata valutazione del rischio, non era stata prevista nel piano la procedura di disattivazione e riattivazione della linea elettrica, come prescritto dalla normativa in materia di conduzione di impianti elettrici, né erano stati individuati i soggetti dotati di adeguata conoscenza, esperienza e formazione, ai quali affidare la gestione dell'impianto. A dimostrazione di tale inadeguatezza, è stato anche segnalato che la cabina era ingombra di vario materiale, ciò che ne rendeva evidentemente più difficile e rischioso l'accesso. Non era stata neanche individuata alcuna procedura di interblocco, prevista nel progetto del carro tecnologico proprio al fine di consentire l'accesso alla cella solo dopo la disattivazione della linea elettrica e l'isolamento delle parti attive dell'impianto.

Il sistema di garanzia degli interblocchi tra interruttore e accesso al trasformatore era stato anche disatteso; ciò che, hanno giustamente sostenuto gli stessi giudici, comportava precise responsabilità in capo, non solo al soggetto che aveva disannellato le chiavi e lasciato le chiavi della cabina in un posto a chiunque accessibile, ma anche all'imputato per colpa in vigilando e in eligendo.

Non erano state, in definitiva, previste nel piano le specifiche misure di prevenzione e protezione da adottarsi per garantire la sicurezza dei lavoratori nel corso di operazioni che prevedevano l'accesso alla cella trasformatore.

Mentre giustamente irrilevante è stata ritenuta l'osservazione difensiva secondo cui la procedura di disattivazione della linea non era stata ancora compiutamente predisposta alla data dell'infortunio, essendo al tempo ancora in corso le operazioni di assemblaggio della fresa, che non era quindi ancora entrata in funzione. In proposito, è stato giustamente osservato che, in realtà, il macchinario, alla data dell'infortunio, era già stato installato ed al momento dell'incidente esso risultava già collegato alla linea di alta tensione mediante il trasformatore; ciò imponeva la tempestiva e precisa valutazione del rischio, accompagnata dalla individuazione delle misure di sicurezza che, se adottate, avrebbero impedito al Ca. di accedere alla cella in tensione.

Considerazioni ed argomentazioni che il ricorrente contesta in buona parte ribadendo tesi ed argomenti già posti all'esame della corte territoriale e dalla stessa motivatamente respinti, ovvero proponendo e rielaborando considerazioni in fatto, non deducibili nella sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva e coerente sul piano logico.

Ulteriori profili di colpa i giudici del merito hanno rilevato nella mancata adeguata formazione degli elettricisti circa le misure di sicurezza da adottare per prevenire i rischi di folgorazione e, in generale, nell'omessa informazione circa i rischi connessi con l'accesso nella cabina con le parti in tensione. A tale proposito, è stato anche rilevato che nel piano operativo di sicurezza non era stata prevista l'apposizione, sulla porta della cella trasformatore, di una targa recante l'avvertimento del

pericolo di morte, accompagnato dal contrassegno del teschio, ed il divieto di accesso per le persone non autorizzate.

Quanto alle decantate formazione, professionalità ed esperienza del personale, degli elettricisti in particolare, ed alla oculatezza nell'individuare il consegnatario delle chiavi della cabina, cioè, per quanto oggi interessa, del Be. , sembra evidente alla Corte che lo stesso infortunio del quale è rimasto vittima il Ca. ne ha attestato la grave insufficienza e l'approssimazione.

In realtà, solo la cattiva informazione e l'inadeguata formazione ha indotto la vittima ad accedere, senza precauzione alcuna, dentro la cabina.

Solo chi non possedeva un idoneo livello di formazione ed aveva ricevuto ben scarse informazioni circa le esigenze di sicurezza cui rispondeva l'inanellamento delle chiavi del complesso macchinario, le avrebbe disannellate.

Solo chi era privo di adeguate formazione ed informazione circa la necessità, ancora per evidenti motivi di sicurezza, di custodire con attenzione e scrupolo la chiave della cabina, l'avrebbe lasciata incustodita e a disposizione di chiunque. Proprio la delicatezza di tale incarico, per i riflessi che lo esso avrebbe avuto in punto di sicurezza del cantiere, richiedeva che lo stesso fosse assegnato dopo che della persona prescelta si fosse adeguatamente verificato il livello di formazione e di affidabilità, e dopo che la stessa fosse stata adeguatamente informata e resa consapevole della delicatezza del compito affidatogli.

E dunque, giustamente i giudici del merito hanno anche fatto riferimento, tra gli altri, anche a profili di colpa in eligendo.

Insufficienza del POS, dunque, inadeguatezza delle misure di prevenzione e di sicurezza, inadeguata formazione e mancanza di informazione, unite all'assenza di interventi di verifica della sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza, chiaramente delineano una condotta certamente censurabile e colposa, nei termini sopra indicati, che ampiamente giustifica l'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche in considerazione della assoluta prevedibilità dell'incidente, e denuncia l'infondatezza dei motivi di ricorso proposti.

1.B - Analoghe considerazioni valgono per C.G.M. che, nella qualità di coordinatore in materia di sicurezza in fase di esecuzione dell'opera, era titolare di un'autonoma posizione di garanzia, che si affiancava a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche.

La corte territoriale ha correttamente osservato che tale posizione imponeva all'imputato, anzitutto, di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dalla ditta esecutrice dei lavori con riferimento, in particolare, alla regolamentazione delle modalità di accesso alla cella trasformatore ed alla individuazione delle misure da adottare perché tale accesso avvenisse solo in condizioni di sicurezza e solo da parte del personale qualificato, adeguatamente formato e specificamente autorizzato.

Verifica alla quale la stessa corte ha ritenuto, alla stregua degli elementi probatori acquisiti, non avesse provveduto l'imputato che, delle evidenti carenze del piano, nei termini sopra specificati, avrebbe dovuto prendere atto e pretendere che ad esse si ponesse immediatamente rimedio; ciò ancor prima che fosse messo in funzione il macchinario.

Sotto tale profilo, dunque, infondate si presentano le censure proposte, alla luce delle articolate e coerenti argomentazioni poste dai giudici del merito a sostegno della decisione impugnata.

Analogamente infondatezza presentano le censure concernenti gli ulteriori profili di colpa rilevati dagli stessi giudici in relazione al dovere di vigilanza, attribuito allo stesso coordinatore, sulla corretta osservanza, da parte dei lavoratori, delle misure di prevenzione e sicurezza.

In realtà, a tale figura professionale è demandato tale specifico compito che, seppur non deve implicare una continua presenza in cantiere, deve tuttavia esercitarsi in maniera attenta, e scrupolosa e deve riguardare tutte le lavorazioni in atto, specie quelle che pongono maggiormente a rischio l'incolumità dei lavoratori; esso deve essere costantemente esercitato per consentire, in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione, di intervenire ed adottare le misure necessarie ad eliminare prontamente l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo.

Se così è, deve ammettersi che la presenza in cantiere, peraltro all'interno di una galleria, del

macchinario in questione, che già avrebbe dovuto costituire oggetto di particolare attenzione per chiunque ricopriva posizioni di garanzia, e dunque anche per l'odierno ricorrente, avrebbe dovuto indurre a porre maggior attenzione. Non si trattava, quindi, solo di accorgersi, come osserva il ricorrente, della mancata custodia delle chiavi, che pure, in vista dell'uso a cui erano destinate, avrebbero dovuto esser oggetto di specifica attenzione, bensì di rendersi conto almeno del fatto, particolarmente grave e facilmente verificabile, che il sistema di garanzia degli interblocchi tra interruttore e accesso al trasformatore era stato disatteso, con gravissimo rischio per chiunque, sia pure imprudentemente e senza essere autorizzato, avesse deciso di accedere alla cabina; ed ancora, della mancata apposizione (e prima ancora della mancata previsione nel POS) di cartelli di avvertimento e di pericolo capaci di attirare l'attenzione anche delle persone meno attente per indurle alla massima prudenza.

Anche sotto tale profilo, dunque, le considerazioni ed argomentazioni svolte dai giudici del merito si presentano del tutto in sintonia con gli elementi probatori acquisiti e coerenti sul piano logico, e quindi non censurabili nella sede di legittimità, specie se contestate, come nel caso di specie, sostanzialmente ribadendo tesi ed argomenti già posti all'esame della corte territoriale, ovvero proponendo e rielaborando considerazioni in fatto, non deducibili nella sede di legittimità.

Mentre del tutto infondate sono le censure concernenti il nesso di causa, avendo in proposito correttamente rilevato i giudici del merito che, ove in maniera completa e dettagliata fosse stato elaborato il piano operativo di sicurezza sui punti in contestazione, ove l'imputato avesse adeguatamente verificato la rispondenza dello stesso alle esigenze di prevenzione e di sicurezza connesse con la presenza e l'utilizzazione della cabina elettrica e fosse intervenuto per porre rimedio alle carenze sopra evidenziate, eventualmente anche interrompendo le lavorazioni, l'infortunio non si sarebbe verificato.

Anche nei confronti del C. , dunque, i giudici del merito hanno motivatamente individuato precisi profili di colpa che ne legittimano l'affermazione di responsabilità.

- 2 - In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.